

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Le norme del presente regolamento disciplinano la circolazione veicolare all'interno della ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) istituita dal Comune, nel Centro storico di Scanzo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, voce 54 e dell'art. 7 comma 9 del D.Lgs. 30.04.1992. n.285 "Nuovo Codice della Strada", tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

Per Zona a Traffico Limitato (d'ora in poi semplicemente ZTL) si intende l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

Le disposizioni del regolamento sono volte in particolare a definire le condizioni per consentire e autorizzare il transito e la sosta dei veicoli all'interno della ZTL e ad individuare i soggetti cui è possibile rilasciare apposita autorizzazione.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono equiparate ai residenti le persone dimoranti all'interno della ZTL non residenti nel Comune di Scanzorosciate. Per dimorante si intende colui che, pur non avendo la residenza anagrafica, per esigenze lavorative o altre, assume temporaneamente dimora in un'abitazione all'interno della ZTL, che non costituisca già residenza di altra famiglia anagrafica e sulla quale è titolare di un diritto di godimento derivante da un contratto di locazione, comodato o di altra natura, regolarmente registrato.

### Art.2 - Tipologia delle autorizzazioni al transito e alla sosta

Le autorizzazioni al transito e alla sosta nelle ZTL possono essere di due tipi ed entrambe gratuite:

- 1) Autorizzazione permanente di durata massima quinquennale. L'autorizzazione può essere ottenuta presentando domanda su apposita modulistica predisposta dal Comune e con autocertificazione delle condizioni previste dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione. L'autorizzazione permanente è soggetta a rinnovo fermo restando il possesso dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio e secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.
- 2) Autorizzazione temporanea di durata da un giorno a tre mesi. L'autorizzazione può essere libera per l'intera giornata e per tutti i giorni della settimana oppure avere limiti nel corso della giornata o della settimana. L'autorizzazione può essere ottenuta presentando domanda su apposita modulistica predisposta dal Comune e con autocertificazione delle condizioni previste dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione. Nel caso in cui non risulti possibile chiedere preventivamente la suddetta autorizzazione, questa può essere ottenuta tramite la presentazione di domanda su apposita modulistica predisposta dal Comune, anche tramite presentazione telematica, in sanatoria, non oltre 3 giorni dall'avvenuto primo transito e/o sosta in ZTL non preventivamente autorizzato

### Art.3 - Orario della ZTL e limitazioni

Per l'accesso alla ZTL di cui all'art.1, è necessario disporre delle autorizzazioni di cui all'art.2:

- nei giorni feriali (da lunedì a venerdì), nelle seguenti fasce orarie:
  - 24:00 – 6:00,
  - 8:00 – 8:30,
  - 15:30 – 16:30,
  - 22:00 - 24:00;

- il sabato, nelle seguenti fasce orarie:
  - 24:00 – 6:00;
  - 22:00-24:00;
  
- nei festivi nelle seguenti fasce orarie:
  - dalle 00:00 alle 6:00;
  - dalle 14:00 alle 24:00.

In caso di eventi, manifestazioni, cantieri, od altre esigenze motivate che interessino direttamente od indirettamente il “centro storico”, l’orario di validità della ZTL potrà essere modificato con relativa Ordinanza, previo parere della Giunta Comunale. La circolazione all’interno della ZTL, quando consentita, è vietata ai veicoli con massa complessiva a pieno carico superiori a 3.5 t, con esclusione dei veicoli in servizio di emergenza o soccorso e di pubblica utilità (come definito al successivo art. 7) o dotati di specifiche autorizzazioni. All’interno della ZTL vige sempre il limite massimo di velocità di 30 km/h.

#### **Art. 4 - Sistema di controllo della ZTL dai varchi elettronici**

Il controllo degli accessi alla ZTL avviene mediante idoneo sistema di rilevazione degli accessi dei veicoli, omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Tale sistema consente di:

- rilevare ogni veicolo che transita dal varco
- acquisire la targa del veicolo in transito
- confrontare tale targa con le liste di veicoli autorizzati (WHITE LIST) distinte per giorni e orari
- memorizzare le targhe in un data base
- inviare al server l’immagine della targa qualora si tratti di un veicolo non autorizzato oppure eliminare l’immagine nel caso si tratti di un veicolo autorizzato.

Il Comando di Polizia Locale è l’organo di polizia stradale deputato e competente ad effettuare la verifica, il controllo e l’eventuale convalida dell’infrazione, procedendo all’applicazione della sanzione prevista, nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 5 - Requisiti per il rilascio di autorizzazioni permanenti**

Le autorizzazioni permanenti per il transito e la sosta nelle ZTL possono essere rilasciate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito precisati:

- 1) Ai residenti nella ZTL provvisti di patente di guida può essere rilasciata un’autorizzazione per ogni veicolo di proprietà o di cui abbiano la disponibilità in modo esclusivo;
- 2) A coloro che, pur non essendo residenti anagrafici, siano in grado di dimostrare l’effettiva e abituale dimora nella Zona a Traffico Limitato nonché a coloro che, parenti di residenti, per periodi limitati di tempo, si trovino nella necessità di dimorare presso l’abitazione dei congiunti, indicando il periodo esatto di permanenza (autocertificando dette condizioni), potrà essere concessa un’autorizzazione per un solo veicolo;
- 3) Ai titolari e ai dipendenti dei pubblici esercizi e dei negozi di vicinato, all’interno della ZTL, provvisti di

patente di guida, per ragioni strettamente legate alla attività, potrà essere concessa un'autorizzazione per un solo veicolo a persona;

- 4) Ad ogni nucleo familiare con residenza anagrafica all'interno della Zona a Traffico Limitato e composto esclusivamente da persone con età superiore ai 65 anni, sprovvisto di veicolo proprio e patente, potranno essere concesse n.2 autorizzazioni relativamente ai veicoli individuati dalle suddette persone;
- 5) Ai proprietari di box o di posto auto e agli affittuari e/o ai titolari di contratto d'uso di box o posto autovettura a qualsiasi titolo potrà essere concessa la sola autorizzazione di transito per accedere al box o al posto auto. Il numero delle autorizzazioni da rilasciare in tutti i casi suddetti sarà rapportato al numero dei veicoli che possono essere ricoverati e comunque in ragione di 1 veicolo ogni 15 mq (e successivi multipli) per box o posti auto in struttura e di 1 veicolo ogni 15 mq (e successivi multipli) per posti auto all'aperto.

#### **Art. 6 - Requisiti per il rilascio di autorizzazioni temporanee**

Le autorizzazioni temporanee per il transito e la sosta nella ZTL possono essere rilasciate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito precisati:

- 1) Agli artigiani o ditte che effettuano interventi professionali di pronto intervento o a domicilio, è concesso il permesso temporaneo di transito e la sosta, nei pressi del luogo dell'intervento, a condizione che non venga intralciata in alcun modo la circolazione veicolare e pedonale e per il tempo strettamente necessario ad eseguire le attività lavorative del caso. Sul veicolo dovrà essere esposto apposito contrassegno riportante la dicitura "Riparazione d'urgenza" e gli estremi della ditta. L'autorizzazione/regolarizzazione al transito, da inoltrare entro 3 giorni dall'accesso, sarà subordinata all'indicazione da parte del richiedente dei seguenti dati: targa del veicolo, destinazione (via, piazza, civico,...), motivo dell'intervento oltre che dimostrare lo svolgimento dell'attività di cui sopra.
- 2) I veicoli diretti alle strutture ricettive ricadenti nella ZTL sono autorizzati alla circolazione ed alla fermata per lo scarico/carico bagagli e, a tal fine, il gestore dell'attività dovrà trasmettere quotidianamente l'elenco delle targhe dei propri clienti all'ufficio comunale preposto.
- 3) In occasione di manifestazioni ed iniziative su aree pubbliche, regolarmente autorizzate o altre attività rivolte al pubblico, possono essere rilasciati permessi temporanei limitati alle esigenze organizzative.
- 4) Il Comando di Polizia Locale è preposto alla gestione delle autorizzazioni. Il Responsabile, in tutti i casi di comprovata necessità, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei di durata indicata, motivata e ben documentata nella domanda, anche per ragioni eventualmente non contemplate nel presente regolamento.
- 5) Lo stesso ufficio, in casi contingibili ed urgenti è autorizzato a rilasciare permessi temporanei su richiesta verbale e senza particolari formalità, che dovranno essere regolarizzate entro il successivo primo giorno feriale utile. È autorizzato il rilascio di permessi per un periodo non superiore ad un'ora, in casi di necessità immediatamente constatabile e non differibile, nonché per veicoli che trasportino malati e persone infortunate o con ridotte capacità di deambulazione dirette presso ambulatori medici o abitazioni e per veicoli di imprese che debbano effettuare interventi di necessità, subordinandone la validità alla successiva tempestiva comunicazione della targa dei veicoli.

### **Art. 7 - Veicoli che possono circolare in ZTL senza specifiche autorizzazioni**

All'interno della ZTL possono circolare senza obblighi e limitazioni i veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Giudiziaria, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, della Protezione Civile, nonché le autoambulanze, i veicoli di Istituti di Vigilanza identificabili dalla scritta di appartenenza per espletamento del servizio in siti ricompresi nella ZTL e, in genere, i mezzi impegnati in operazioni di emergenza. Possono, altresì circolare senza necessità di permesso i velocipedi, i veicoli di proprietà o a servizio dell'Amministrazione Comunale e degli enti pubblici per motivi di servizio, i veicoli di aziende distributrici di prodotti farmaceutici e ditte che svolgono servizio di consegna domiciliare di farmaci/presidi salvavita (es: ossigeno terapia); queste ultime due categorie dovranno regolarizzare il transito nei 3 giorni successivi.

### **Art. 8 - Presentazione delle domande, istruttoria e rilascio delle autorizzazioni**

Coloro i quali sono in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento per ottenere il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione al transito nella ZTL devono inoltrare domanda su apposita modulistica predisposta dal Comune, in carta semplice, e con autocertificazione ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 dei requisiti richiesti, contenente:

- dati anagrafici del richiedente, tipo e targa del veicolo/i;
- copia integrale della carta di circolazione del veicolo/i;
- copia integrale di un documento di identità in corso di validità.

Nel caso di possesso di garage o posto auto coperto viene richiesta un'autocertificazione relativa alla regolarità dei pagamenti in materia di rifiuti solidi urbani. Nel caso di possesso di posto auto scoperto si richiede una dichiarazione del proprietario ovvero dell'Amministratore del Condominio che lo stesso è occupato in via esclusiva dal soggetto richiedente l'autorizzazione. In tutti i casi viene richiesto di allegare alla relativa istanza, una planimetria con la localizzazione del posto auto/area idonea allo stazionamento permanente di un veicolo e altresì di indicare l'anno dell'Autorizzazione ed il numero di Passo Carrabile. Per il calcolo del posto auto scoperto si seguirà il criterio di cui al precedente art. 5.